

MODELLO STATUTO – APS

Art. 1. (Costituzione - Denominazione – Sede – Durata)

È costituita, fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, un’associazione di promozione sociale denominata “Verso Oklahoma APS” più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede in Firenze (FI). Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera dell’Organo di amministrazione. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 (Scopo, finalità e attività)

L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- 1) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 3) Formazione universitaria e post-universitaria;
- 4) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 5) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 6) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 7) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 8) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

9) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

10) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare le attività di carattere generale sopra individuate si realizzano attraverso le seguenti iniziative:

- Organizzazione, promozione e realizzazione di eventi culturali e artistici legati al Teatro, alla Musica, alla Danza e alla Performing Art, con particolare attenzione alla ricerca e alla sperimentazione.
- Performances teatrali, site-specific e itineranti, rivolte al coinvolgimento della collettività e alla cura dell'interazione tra persone e luoghi abitati;
- Laboratori di teatro, musica e danza, cicli di workshop, seminari intensivi, stage formativi volti alla professionalizzazione e allo sviluppo di competenze attoriali, musicali, autoriali e di tutte le altre competenze necessarie al lavoro della messa in scena.
- Attività di mediazione culturale e performance volte alla valorizzazione del patrimonio in luoghi di interesse storico, culturale e paesaggistico;
- Pratiche collettive di esplorazione spaziale e narrazione dei luoghi volte alla rigenerazione urbana e all'attivazione di comunità;
- Attivazione di pratiche partecipative volte alla rigenerazione urbana e territoriale, oltreché alla promozione del proprio territorio.
- Promozione di pratiche di ascolto e di sensibilizzazione alle materie dell'arte.
- Percorsi di teatro sociale rivolti a chi vive situazioni di isolamento, marginalità, povertà, disabilità, detenzione, rischio di dispersione scolastica;
- Organizzazione di percorsi esperienziali per la promozione della salute psicofisica e della consapevolezza di sé;
- Realizzazione di spettacoli dal vivo, sia per adulti che per ragazzi e bambini, aventi finalità di promuovere la cultura e il benessere delle persone.

- Organizzazione conferenze, convegni, diffusione di teorie, visioni e culture;
- Attività editoriale (cartacea e digitale), produzione discografica e audiovisiva;
- Organizzazione ritiri e seminari residenziali;
- Progettazione e organizzazione di attività di team building e facilitazione di gruppi;
- Organizzazione e partecipazione a residenze artistiche;
- Organizzazione di laboratori sulle pratiche artistiche decorative, plastiche e figurative con finalità sociali e inclusive.
- Organizzazione e promozione di mostre, allestimenti ed esposizione di opere d'arte e di artigianato artistico.
- Collaborazione e scambio con altri enti del terzo settore, enti pubblici e privati e quant'altro sia inerente la realizzazione degli scopi sociali;
- Qualsiasi altra attività che rifletta lo spirito dell'associazione, proposta da chiunque creda nel progetto e aderisca ai suoi intenti.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/alle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art.85 comma 4 del CTS.

L'associazione può esercitare ai sensi dell'art.6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art.7 del medesimo decreto.

L'associazione potrà compiere altresì tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che si renderanno necessarie e/o utili al raggiungimento del suo scopo e potrà altresì contrarre mutui anche ipotecari, prestando le necessarie garanzie.

Non avendo fini di lucro, è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente statuto.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con

apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dall'Organo di amministrazione con apposita delibera.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Organo di amministrazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte quindi nessun motivo legato a distinzioni di sesso,

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including "AA", "Eu", and "A77P"]

razza, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di ammissione all'associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente essendo espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa dell'associazione e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli appartenenti ad un comportamento che non nuoccia al buon nome dell'Associazione medesima e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita presa d'atto da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

In ogni caso, il mancato versamento della quota annuale associativa entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento equivale ad una dichiarazione di voler recedere dell'associazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono rimborsabili, rivalutabili e trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi necessari dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del d.lgs 117/2017 e s.m.i., deve essere nominato un Organo di controllo, monocratico o collegiale, e un revisore legale dei conti secondo le predette previsioni. Qualora il titolare della carica di Organo di controllo sia un revisore legale iscritto all'apposito registro, esso, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.lgs 117/2017 svolge anche la carica di revisore legale dei conti.

Art. 7 (L'assemblea)

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Per i soci minorenni, il diritto di voto, così come ogni altro diritto, è esercitato dal titolare della potestà genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati ulteriori a sé stesso e ai soci di cui abbia la potestà genitoriale.

Per convocare l'Assemblea, l'organo di amministrazione si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, è convocata almeno 8 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione ed, eventualmente, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto per cassa/bilancio di esercizio, consuntivo e preventivo. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha i seguenti compiti inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto di cassa/bilancio di esercizio consuntivo e preventivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dall'Organo di amministrazione per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e, promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere dell'Organo di amministrazione sulla perdita della qualità di socio nei casi di cui all'art. 5
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dall'Organo di amministrazione;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione ove possibile per legge;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Spetta al Presidente il controllo della regolarità delle deleghe e del diritto d'intervento all'Assemblea in genere. Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli

associati presenti, in proprio o per delega.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Per le modifiche statutarie, anche in seconda convocazione, l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Art. 8 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, l'Organo di amministrazione può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

L'Organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario; queste ultime due cariche potranno essere affidate anche alla stessa persona;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il rendiconto di cassa/bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

I membri dell'Organo di amministrazione non ricevono alcuna remunerazione per l'espletamento del loro ufficio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, l'Organo di amministrazione provvede

alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 9 (Il Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'Associazione.

Dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti, o comunque fino alla nomina di un nuovo Presidente e può essere riconfermato nella sua carica senza limiti di mandato.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica dell'Organo di amministrazione.

Art. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 (Revisore legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 (I volontari)

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Organo di amministrazione che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento

delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13 (I lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 14 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 14 l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali di cui art. 2.

ART. 16 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e fino al 31 dicembre.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino le soglie di cui all'art. 14, comma 2 del d.lgs 117/2017 e s.m.i., l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino di cui all'art. 14, comma 1 del D.lgs 117/2017 e s.m.i., l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 18 (I libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: previa richiesta scritta all'organo di amministrazione, durante l'orario di apertura della segreteria amministrativa concordando con l'organo amministrativo agli orari di accesso alla documentazione.

Art. 19 (Pubblicità e trasparenza)

L'organo di amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, dell'Organo di amministrazione e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 20 (Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni)

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta dell'Organo di amministrazione approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 21 Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applica quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.


Massimo
Giuseppe Martelli
Pierluigi Berger


Roberto
Maurizio M.
Roberto

